

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 486**

presentata dai Consiglieri regionali  
COMANDINI - SABATINI - MANCA Gavino - TENDAS

il 16 febbraio 2018

Disposizioni in materia di inquadramento del personale della categoria "assuntori di passaggio a livello" e costituzione della lista ad esaurimento

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

Il profilo di "assuntore di passaggio a livello" è assolto, sia per le tratte del Trasporto pubblico locale (TPL) sia per le tratte turistiche gestite dall'Azienda regionale sarda trasporti (ARST), da lavoratori autonomi con contratto triennale sottoscritto con l'Azienda. In previsione della conclusione dei lavori di realizzazione delle automazioni dei passaggi a livello lungo tutte le linee TPL, tuttora in corso e per le quali si prevede una conclusione entro due anni circa, e anche in considerazione delle nuove norme sulla circolazione ferroviaria che saranno attive dal 30 giugno 2019 e che impediranno la gestione dei passaggi a livello con queste particolari figure professionali, si vuole, con la presente normativa, salvaguardare i posti di lavoro recuperando i suddetti lavoratori autonomi da inserire in una lista ad esaurimento da utilizzare in caso di carenza di organico nella struttura aziendale dell'ARST.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Istituzione lista a esaurimento  
assuntori di passaggio a livello

1. Presso l'Assessorato regionale dei trasporti è istituita la lista ad esaurimento regionale del personale "assuntori di passaggio a livello" (legge 3 febbraio 1965, n. 14 (Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione)).

2. Fanno parte della lista i soggetti, lavoratori autonomi, che alla data della sua istituzione hanno in essere un contratto triennale sottoscritto con l'ARST e che ricoprono l'incarico di "assuntori di passaggio a livello" svolgendo la mansione presso le linee ferroviarie della Sardegna, sia quelle del Trasporto pubblico locale (TPL) sia quelle turistiche, gestite dall'ARST.

### Art. 2

Piano di utilizzo presso l'ARST

1. L'ARST predispose un piano di utilizzo del personale iscritto alla lista ad esaurimento e prevede l'inserimento degli stessi nell'organico dell'ARST.

2. Il piano di utilizzo, attraverso preventivo accertamento dei requisiti, prevede le mansioni a cui destinare il personale, che devono rispettare il profilo professionale specifico del singolo operatore. Tali mansioni possono consistere nella stessa attività precedentemente svolta dal personale o altre mansioni ed essa complementari e connesse.

3. La graduatoria è unica per il territorio regionale e comporta in capo al lavoratore la possibilità, in base ai posti vacanti e all'ordine della graduatoria, di poter scegliere, sulla base della disponibilità aziendale, la destinazione ed il luogo di lavoro. Il rifiuto alla destinazione dove operare comporta la decadenza dalla gradua-

toria e la conseguente non assunzione.

### Art. 3

#### Processo di inserimento

1. L'ARST, in caso di un'eventuale carenza di organico, dà priorità di assunzione al personale con mansioni di pari livello iscritto nella lista di cui all'articolo 1, fino ad esaurimento della stessa.

2. L'ARST indice una manifestazione di interesse definendo i parametri necessari per selezionare i soggetti iscritti alla lista ad esaurimento aventi priorità nell'inserimento nella propria dotazione organica.

3. Il personale inserito nella struttura aziendale ARST mantiene lo stesso profilo professionale precedentemente ricoperto prima dell'inserimento ed è avviato a processi produttivi aziendali individuali, acquisisce il livello retributivo del profilo professionale dell'ente di nuova acquisizione senza nessuna retroattività giuridica ed economica per le mansioni svolte in precedenza.

### Art. 4

#### Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge, pari a euro 350.000 si provvede per l'anno corrente mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse previste nella missione 18 - programma 02 - titolo 1. Alla copertura degli oneri di spesa per gli anni successivi, relativamente alle spese continuative e ricorrenti, si provvede con le leggi bilancio.

### Art. 5

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).